



ANTICIPO FATTURE

ANTICIPAZIONI SU FATTURE COMMERCIALI / DOCUMENTI

Foglio Informativo n. 21

data aggiornamento: **01 APRILE 2012**

Ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003

Informazioni sulla Banca

Banca Popolare Vesuviana Sc,

via Passanti 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

Tel. 081/5280911 – Fax: 081/5295573

email: info@popves.it – sito internet: www.popves.it

N° iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative: A138915

Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi che fornisce garanzia nei limiti di € 100.000,00 per ogni depositante. Codice ABI: 05602.

CHE COS'E' L'ANTICIPO SU FATTURE

Tramite l'anticipazione su fatture commerciali (o su altri documenti quali contratti, ordini, ecc.) la Banca mette a disposizione del Cliente somme derivanti da crediti di quest'ultimo non ancora scaduti rappresentati da documenti commerciali, cui si accompagna la cessione prosolvendo a favore della Banca dei crediti medesimi. I crediti vengono anticipati entro i limiti dell'importo massimo di affidamento concesso dalla Banca e formalizzato contrattualmente (c.d. castelletto). La Banca cessionaria, quando previsto, provvede ad avvisare il debitore dell'avvenuta cessione, prescrivendogli di pagare esclusivamente presso i propri sportelli (c.d. canalizzazione), o può procedere alla notificazione della cessione nelle forme di Legge. All'atto dell'anticipazione dei documenti viene, di norma, addebitato il "conto anticipi" e accreditato il conto ordinario, sul quale vengono addebitate anche le relative commissioni; al pagamento del documento anticipato (o comunque non oltre 30 giorni successivi alla scadenza della data pagamento), viene addebitato il conto corrente ordinario ed accreditato il conto corrente anticipi.

L'anticipazione su fatture commerciali / documenti è regolata in conto corrente: si fa rinvio ai Fogli Informativi del Conto corrente Italia per quanto non specificato nel presente Foglio Informativo.

Qualora l'anticipazione sia connessa allo smobilizzo di effetti elettronici (Ri.Ba., R.I.D., M.A.V.) o cartacei, si rinvia al Foglio Informativo del servizio Portafoglio Commerciale.

Caratteristiche specifiche di particolari tipologie di anticipazione

Anticipo rimborsi IVA

L'operazione si inserisce nell'ambito della Convenzione che la Banca ha stipulato con l'Agenzia delle Entrate a seguito del protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle Entrate, ABI e Confindustria per favorire l'anticipazione dei crediti Iva vantati dalle aziende nei confronti dell'erario. L'accordo ha l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito a tutte le imprese in attesa dei rimborsi periodici Iva in conto fiscale, a tassi di interesse particolarmente favorevoli. Per l'accesso all'anticipazione è sufficiente la presentazione alla Banca, da parte dell'impresa, dell'attestazione di certezza e di liquidità dei crediti tributari - che viene rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - e la domiciliazione, presso la stessa Banca, del proprio conto fiscale.

Anticipo su merci

E' una combinazione fra un contratto principale di credito ed un contratto accessorio di garanzia reale (pegno). La banca anticipa al cliente solo una parte del valore dei beni offerti in garanzia. Tale scarto ha la funzione di garantire la banca da eventuali diminuzioni di valore dei beni. Il deposito della merce e/o la consegna dei documenti rappresentativi di merce sono effettuati dal cliente a titolo di pegno a favore della banca, in garanzia del credito della stessa e di quanto ad essa dovuto dal debitore. Pertanto sono caratteristiche essenziali dell'operazione la costituzione di un pegno su merci e la correlazione e proporzionalità costante fra somma anticipata e valore del pegno.

I PRINCIPALI RISCHI SONO RAPPRESENTATI DAL VERIFICARSI DELLE SGUENTI CIRCOSTANZE:

- la Banca non ha alcun obbligo di anticipare le fatture o i documenti presentati dal Cliente;
- eventuali variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) potranno avvenire in conseguenza di variazione dei tassi di mercato o di decisioni assunte direttamente dalla Banca;
- rischio di insolvenza: nell'eventualità che il debitore ceduto rendesse insoluto il credito, la Banca provvederà ad addebitare al Cliente la somma anticipata, oltre alle spese e commissioni di insoluto;
- in caso di documenti "scaduti" (per i quali non è pervenuto il pagamento nei 30 giorni successivi alla data di scadenza prevista sul documento stesso), la Banca provvederà ad addebitare al Cliente la somma anticipata, oltre alle eventuali spese e commissioni;

- qualora siano presentate fatture espresse in valuta estera, a fronte di crediti all'esportazione, il cliente è soggetto al rischio di cambio dovuto alle fluttuazioni dei corsi delle divise estere
- l'eventuale venir meno del rapporto di proporzionalità fra la somma anticipata ed il valore della garanzia, con conseguente diminuzione di quest'ultima, consente alla banca di richiedere un supplemento di garanzia. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con l'anticipazione, la banca può far vendere, dietro preavviso, i titoli o la merce dati in pegno. In caso di mancato adeguamento della garanzia la Banca può dar luogo alla vendita dei titoli o della merce dati in pegno.

ESEMPIO DI CALCOLO DELL'ISC

Capitale	Euro 5.000,00
Tasso	9%
Interessi trimestrali	Euro 108,89
Spese fido (euro 70,00 su base annua)	Euro 17,26
CAF (commissione affidamento) trimestrale 0,5%	Euro 25,00
ISC	11,14%

Nel precedente esempio l'ISC è stato calcolato prendendo in considerazione un affidamento di euro 5.000,00 utilizzato per l'intero dal momento della conclusione del contratto e per la durata di **3 mesi**

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso: applicabile fino ad € 5.000,00 da € 5.000,00 fino a € 100.000,00 oltre € 100.000,00	MAX 13,0625% MAX 12,500% MAX 10,050%
Criterio di capitalizzazione:	trimestrale
Commissione per ogni documento di sintesi relativo ad informativa periodica	€ 1,00
Commissione per ogni documento di sintesi inviato a seguito di variazione generalizzata delle condizioni	€ 1,00
Commissione per ogni documento di sintesi inviato a seguito di variazione delle condizioni sul singolo rapporto	€ 1,00
TASSI vedasi foglio informativo dell'apertura di credito	
Commissione di presentazione	€ 7,50
Commissioni per fattura	€ 1,00
Commissione storno	€ 2,58
Giorni valuta giro anticipo	1
Recupero spese telefoniche	Max € 5,00

Oltre a questi costi, vanno considerati l'imposta di bollo obbligatoria per legge di **€ 34,20.**

Principali clausole contrattuali

REGOLAMENTO DEGLI AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

Recesso.

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto alla Banca. Per il pagamento di quanto dovuto alla Banca, in caso di recesso della medesima, sarà dato al correntista un preavviso non inferiore a un giorno, salvo il caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. (decadenza dal termine) o si siano prodotti eventi che incidono negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria od economica e che, conseguentemente, possono costituire pericolo o pregiudizio per il credito della Banca o renderne più difficile o

gravoso il recupero, nel qual caso la Banca potrà chiedere, con la comunicazione del recesso, il pagamento immediato. Qualora il Correntista rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 2, cod. civ., la Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, o di ridurla o di sospenderla con effetto immediato, soltanto qualora ricorra giusta causa o giustificato motivo, ovvero con un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni. Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la facoltà di recesso, di riduzione o di sospensione è esercitabile dalla Banca nei confronti del Correntista che sia consumatore soltanto per giusta causa. E' in ogni caso considerata giusta causa di recesso il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 1186 cod. civ. o di uno degli eventi sopra descritti. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite. In caso di recesso da parte della Banca, il Correntista è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento di eventuali assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di pagamento.

Recesso, compensazione e pagamento assegni.

In caso di recesso dall'apertura di credito (sia da parte della Banca che da parte del Cliente),

il Correntista è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione. In tal caso, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista.

Le disposizioni del contratto di conto corrente, relative alla compensazione e al pagamento degli assegni (vedi sotto), si applicano anche nel caso di recesso dall'apertura di credito.

Modifica alle condizioni contrattuali ed economiche.

La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate al conto corrente ed ai servizi ad esso collegati. Tali modifiche, qualora comportino una variazione in senso sfavorevole al Cliente, saranno allo stesso rese note mediante apposita comunicazione, anche impersonale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. Entro 15 giorni dalla comunicazione di cui sopra, il Cliente, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del citato Decreto Legislativo, ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente rivesta la qualità di Consumatore, le condizioni economiche e contrattuali potranno essere modificate solamente in presenza di giustificato motivo.

Compensazione e pagamento degli assegni.

Qualora la Banca si avvalga della compensazione di legge, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla compensazione stessa, nei limiti in cui, per effetto della intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. Qualora la Banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, essa non è tenuta a pagare, nei limiti in cui sia venuta meno la provvista, gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.

Nei casi sopra previsti, il Cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito relativamente ai quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità. Le disposizioni sopra previste si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.

REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO SU CREDITI

Anticipi su effetti cambiari.

Quando gli anticipi riguardino crediti rappresentati da effetti cambiari, per il recupero delle somme anticipate, la Banca potrà esperire tanto le azioni cambiarie, quanto quelle causali del rapporto sottostante di finanziamento. In questa seconda ipotesi, è espressamente riconosciuta alla Banca la facoltà di agire sulla base delle proprie risultanze contabili, anche senza l'osservanza delle formalità di offerta e deposito dei titoli, in deroga all'art. 66 della Legge cambiaria, con rinuncia da parte del cliente a qualsiasi eccezione al riguardo.

Recesso.

La Banca ha la facoltà di recedere in qualunque momento dal rapporto nascente dal finanziamento, anche senza preavviso, con comunicazione al domicilio del cliente, ovvero di ridurre l'importo dell'affidamento concesso. In tali casi la Banca avrà diritto di esigere immediatamente, o nel termine che fisserà a suo insindacabile giudizio, la restituzione delle somme anticipate, con gli interessi, le spese e gli accessori tutti, senza attendere la scadenza o l'esito dei crediti in relazione ai quali il finanziamento è stato accordato, quantunque abbiano formato oggetto di cessione in suo favore.

Legge applicabile e Foro competente.

Si applica la Legge Italiana. Ai fini della determinazione del foro competente la Banca elegge domicilio presso la propria dipendenza tramite la quale è stato attivato il servizio, il cliente all'indirizzo indicato in contratto.

Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualità di non consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis comma 2° del Cod. Civ., foro esclusivamente competente per ogni controversia inerente e/o comunque connessa al singolo rapporto o servizio è quello del luogo dove ha sede la dipendenza della Banca tramite la quale il rapporto o servizio è stato attivato. Tuttavia alla Banca è espressamente riconosciuta la facoltà di adire il foro di Napoli, luogo in cui la Banca ha la propria sede legale, o qualunque altro foro previsto ai sensi dell'art. 18 e seguenti del Cod. Proc.Civ.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca Popolare Vesuviana – Via Passanti n. 34 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La guida all'ABF è disponibile sul sito della Banca www.popves.it e presso tutte le filiali.

- Ombudsman-Giurì Bancario.

Il cliente può rivolgersi all'Ombudsman-Giurì Bancario, seguendo le procedure indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione sul sito www.conciliatorebancario.it, sul sito della Banca www.popves.it e presso tutte le filiali.

- Conciliatore Bancario Finanziario

Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it

LEGENDA

Castelletto	Consiste in un fido accordato dalla banca ed utilizzabile attraverso la cessione del credito – o dei crediti – non ancora scaduti, nella forma, in genere, di effetti cambiari. Il castelletto tuttavia non è illimitato: la banca infatti stabilisce una cifra massima (c.d. cifra di castelletto) che coincide con il credito, entro il limite della quale possono essere presentati gli effetti cambiari da scontare.
Cessione del credito	La cessione del credito – disciplinata agli artt. 1260 e segg. del codice civile – consiste in un contratto in forza del quale il creditore originario, definito cedente, pattuisce con un terzo (cessionario), il trasferimento in capo a quest'ultimo del suo diritto verso il debitore (ceduto).
Cessione pro-solvendo	Cessione di credito in cui il cedente (cliente) garantisce al cessionario (Banca) la solvenza del debitore ceduto...